

Sentenza: 24 giugno 2020, n. 170 del 2020

Materia: tutela della salute - riduzione delle liste d'attesa

Parametri invocati: artt. 81 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 5, comma 4, e 9 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità - Primi provvedimenti)

Esito: non fondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 4, e 9 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 13 (Misure per la riduzione delle liste d'attesa in sanità - Primi provvedimenti).

Una prima questione concerne l'art. 5, comma 4, della l.r Puglia 13/2019, ove si prevede che nel caso in cui il fondo delle aziende sanitarie destinato alla riduzione delle liste d'attesa non risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attiva intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione.

La norma inciderebbe su aspetti disciplinati dalla contrattazione collettiva, violando la potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Ad avviso della Consulta la questione non è fondata. La norma censurata interviene sulla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria del personale del Servizio sanitario nazionale, relativamente ad aspetti che sono stati regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000. In particolare, con riferimento alle tariffe, l'art. 5, comma 2, lettera e), del suddetto d.p.c.m. prevede che una percentuale pari al 5 per cento della massa dei proventi dell'attività libero-professionale confluisca in un fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Siffatta disposizione ha poi trovato attuazione nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria, il quale stabilisce che una quota della tariffa - da concordare in azienda e comunque non inferiore al 5 per cento della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende - sia accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie, individuate in sede di contrattazione integrativa, aventi scarse possibilità di esercizio della professione intramuraria.

Successivamente, l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), ha previsto che la determinazione delle tariffe per l'attività libero-professionale, da effettuarsi d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, tenga conto, oltre che della quota già individuata dal CCNL, di un'ulteriore quota, pari al 5 per cento del compenso del

libero professionista, che deve essere trattenuta dal competente ente del servizio sanitario ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione delle liste d'attesa.

La normativa statale di riferimento individua quindi due distinti fondi: il primo, che rinvia alla contrattazione aziendale per la sua regolazione, ha finalità perequative; e il secondo, che è finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa ed è regolato in sede di contrattazione integrativa aziendale, d'intesa con i dirigenti competenti.

In tale contesto normativo, l'art. 5, comma 4, della l.r. Puglia 13/2019 ha rinviato a intese sindacali la possibilità d'incrementare il fondo per la riduzione delle liste di attesa qualora le risorse ivi contenute non siano sufficienti, attingendo a quelle del fondo per la perequazione.

Nell'indicare uno specifico obiettivo gestionale ai direttori generali delle aziende sanitarie, la norma lascia *inalterato ogni aspetto riservato alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nella disciplina della quota tariffaria per la costituzione del fondo perequativo.*

Tale obiettivo inoltre *dovrà realizzarsi attraverso il ricorso a intese sindacali.* Anche sotto questo profilo la previsione regionale è *conforme alle norme statali, che lasciano comunque uno spazio per la contrattazione integrativa nella disciplina di entrambi i fondi.*

Ne consegue che la norma censurata non viola la competenza statale in materia di ordinamento civile.

La seconda questione sollevata concerne l'art. 9 della l.r. Puglia 13/2019, ove si dispone che i direttori generali delle aziende sanitarie e degli IRCSS di diritto pubblico rideterminano le dotazioni organiche in funzione dell'accrescimento dell'efficienza e della realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, tenendo anche conto della necessità di procedere all'abbattimento delle liste d'attesa.

La difesa statale sottolinea che tale disposizione non richiama il rispetto dei limiti di spesa per il personale posti dall'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) nonché dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). In tal modo, la norma impugnata sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, senza l'indicazione dei mezzi per farvi, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.

Anche tale questione non è fondata. La previsione censurata non stabilisce interventi idonei a recare nuovi oneri per il bilancio regionale, quali nuove assunzioni o procedure di stabilizzazione del personale al di fuori dei casi consentiti dalla citata normativa statale. In realtà la norma ha un contenuto meramente programmatico, consistente nell'attribuzione ai direttori generali del compito di adottare future misure sul personale.

Inoltre, la revisione della dotazione organica è espressamente finalizzata a una maggiore efficienza e una migliore utilizzazione delle risorse umane, finalità che fanno riferimento a un diverso utilizzo del personale esistente piuttosto che all'assunzione di nuovo personale.

Ne deriva che il mancato richiamo da parte del legislatore pugliese dei tetti alla spesa sanitaria fissati dalla normativa statale non manifesta la volontà di superarli con interventi recanti nuovi oneri per il bilancio regionale.